



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

## **Universitätsbibliothek Paderborn**

**Gli Statvti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano**

**Bosio, Giacomo**

**Roma, 1597**

Dell'Vfficio de' Fratelli. Tit. 12.

**urn:nbn:de:hbz:466:1-10742**



DELL' VFFICIO  
DE' FRATELLI,  
TITOLO DVODECIMO.

*Che gli Vfficij dell'Ordine nostro, si commettino  
a' nostri Fratelli.*

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

1 **V**OGLIAMO, che gli Vfficij dell'Ordine nostro, si commettino a' nostri Fratelli, che sono atti à quelli; accio essi gli esercitino. Ma se occorrerà, che non si trouino Fratelli habili ad esercitare detti Vfficij, potranno il Maestro, & il Consiglio, deputare per alcun tempo Persone secolari all' esercizio di quelli.

*Che i Frati Seruenti s' esercitino gli Vfficij soliti.*

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

2 **V**OGLIAMO, che i Frati Seruenti d'arme regghino, & amministrino gli Vfficij, ch' à loro per consuetudine s' appartengono; come sono la Volta, il Granato, la picciola Commenda, e gli altri Vfficij soliti, e spettanti allo stato loro: & il Fratello Cavaliero, che gli dimandarà, sia riputato dell'istesso grado; & ordine di Fra Seruente. E nondimeno non possa conseguire il detto Vfficio; se non paresse al Maestro, & al Consiglio, ch' egli fosse atto, & idoneo ad esercitare

re il detto Ufficio, le quali cose, essendo fatte, siano ordinati i Prodomi, da coloro, a' quali ciò s'appartiene; acciò attendino alla riforma di detti Ufficij; E chi errarà, sia castigato, secondo l'importanza del delitto, e detti Ufficij siano parimente mutati ogni due anni.

*Della guardia delle Fortezze.*

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

3 *Fà à questo proposito lo statuto 65. delle Comende.* Siano deputati alla guardia de' nostri Castelli, e Fortezze Fratelli Cauallieri, e Seruenti dell'Ordine nostro; e non se ne trouando, si mettano in assenza loro, Persone secolari, atte, e fedeli.

FR. BATTISTA ORSINO.

4 S Tatuimo, ch'alla guardia de' Castelli, e Fortezze nostre nelle parti di Ponente, siano da' Commendatori preferiti i Fratelli dell'Ordine nostro, senza danno, e carico del nostro commun Tesoro.

*Dell'honesto vestito de' Fratelli.*

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

5 *Veggasi di sopra lo stat. 25. de' Bagliui.* Conuiene à gli Huomini Religiosi d'offeruare con sommo studio la politezza dell'animo, e del corpo: Quindi è che strettamente comandiamo a' Fratelli dell'Ordine nostro, che portino vestiti, & abiti honoreuoli, & honesti, quali si conuengono à veri Religiosi: Vietando loro, che da quì innanzi, sotto qual si voglia color di scusa, non osino portare toniche, & abiti sconuenienti; ma vsino toniche, & habito lungo, & honesto, e bene accommodato; e non vsino veste corta (la quale però sia anche honesta) se non in viaggio, o vero in galera, o sopra altri nauilij, o vero nelle guardie, e custodia delle Fortezze della Religione. Però in Conuento, & in Castello, e fuori per vn miglio, non vsino veste corta, se non con licenza del Maestro, o del Maresciale, il quale non dia licenza, se non costringendo la necessità; come farebbe per essercitio d'alcuno Ufficio publico, od in caso d'assedio, od in prouedere, e prepa-

e preparare la Città alla difesa, in caso di romore di guerra. E s'alcuno contrafarà, sia punito con pena della Settena; e perda subito le vestimenta, ch'eccederanno questa riforma, le quali siano applicate al nostro commun Tesoro.

*Del medesimo.*

FR. PIETRO D'AVBUSSONE.

6 **C**onuiensi à chi è segnalato di Dignità, e prerogatiua di Religione, l'essere distinto d'habito, e conosciuto da Secolari. E però accostandoci à gli Statuti de' nostri Predecessori, statuimo, & ordiniamo, che nessuno de' Fratelli nostri per l'auuenire, osi, o presuma di portare in Conuento, fuori dell'essercitio dell'armi, cappe, vesti, robbe, calze, giupponi, e saij, i quali chiamiamo bandati, e bigarrati di varij colori poco honesti, al modo di Secolari; ancorche detti giupponi siano atti all'essercitio dell'armi; e si commāda, ch'ogn'vna delle vesti, giupponi, cappa, calze, robba, e saio, siano d'vn colore. E s'alcuno contrafarà, sia punito di pena della Settena, e perda incontanente le vesti, ch'eccederanno questa limitatione, le quali siano applicate al nostro commun Tesoro.

*Come si debbano portare i Fratelli ne gli Albergi.*

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

7 **C**ommandiamo a' nostri Fratelli, che riuerschino, & honorino i Bagliui Capi de gli Albergi, e che si portino modestamente, e temperatamente ne gli Albergi, doue māngiano, ne faccino alcuna riuolta, tumulto, o strepito: mà mangino con quiete, e con silenzio; ne si leuino da Tauola prima, che da alcuno Cappellano, non si siano rendute le gratie à Dio, le quali debbano vdire stando in piedi, e non altrimenti; saluo per legitima cagione, & hauendone ottenuta licenza dal Piliero. Chi contrafarà, stia per la prima volta in Settena, per la seconda in Quarantena, e per la terza, nella Torre à volontà del Maestro, e del Consiglio.

DEI

V

Che

Veggasi sopra  
lo stat. 26. del  
Consiglio.

*Che i Fratelli s'essercitino nell'armi.*

## FR. GIO. LEVESQUE DELLA CASSIERA.

**8** Perche i nostri Fratelli più volentieri, & allegramente s'essercitino nell'armi, commandiamo, ch'ogni due Mesi si propoghino due gioie, o siano premij, cioè l'vn Mese, vna di esse per il giuoco della balestra, e l'altra, l'altro Mese per il giuoco de gli archibusi; e così di mano in mano ogni due Mesi.

*Che i Fratelli facciano ogn'anno Disproprietamento.*

## FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

Sono anco tenuti di far Disproprietamento quando hanno da far viaggio per Mare, Veggasi lo stat. 6. Della Chiesa.

Veggasi di sopra lo stat. 63. del commun Tesoro.

**9** Statuimo, che i Priori, Bagliui, Commendatori, e Fratelli, siano tenuti di fare ogn'anno Disproprietamento, nel quale si contenghino le cose, e qual si voglia bene loro; debiti parimente, & i crediti, & ogni stato delle facultà loro. E quei, che saranno fuori di Conuento, siano tenuti di portare detti Disproprietamenti al Capitolo Prouinciale; accioche siano messi in vna Cassa à questo effetto deputata, chiusi, e suggellati; E quei, che sono in Conuento, gli consegnaranno parimente chiusi, e suggellati in mano del Maestro, o de' Procuratori del commun Tesoro, i quali Disproprietamenti, non saranno aperti, mentre eglino saranno viui.



DEL-